



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2021, il giorno 15, del mese di Gennaio alle ore 15:05, nella sede della Provincia, il Presidente FRATTO GABRIELE ANTONIO, con la partecipazione del Segretario Generale GUIDA ENNIO, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 163/2021 DECRETO N. 6

COMUNE DI CESENATICO - ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELL'ART.60 DELLA L.R. 24/2017 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALL'APERTO IN LOCALITA' VILLAMARINA E ALTRE OPERE PUBBLICHE, TRA IL COMUNE DI CESENATICO, AUSL ROMAGNA, ASP CESENA VALLE SAVIO E LA PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA: -ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.15, COMMA 1, D.LGS 152/2006 E SS.MM.II. COSI' COME DISPOSTO DALL'ART.19, COMMA 4, DELLA L.R. 24/2017 E SS.MM.II.; - ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 19/2008 SULLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEGLI ASPETTI FISICI DEL TERRITORIO.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

VISTA la proposta di Accordo di Programma in variante alla pianificazione urbanistica comunale P.R.G., ai sensi del combinato disposto dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 60 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente all'aperto in località Villamarina e altre opere pubbliche, tra il Comune di Cesenatico, AUSL Romagna, ASP Cesena Valle Savio e la Provincia di Forlì-Cesena”.

PREMESSO CHE la strumentazione Urbanistica del Comune di Cesenatico si compone nel seguente modo:

- Piano Regolatore Generale (*PRG*) adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 03/09/1998, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 705 del 19/12/2000 ai sensi dell'art. 14 della L.R. 47/1978;
- Piano Strutturale Comunale (*PSC*) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 68886/146 del 14 settembre 2006, secondo le procedure previste dal combinato disposto degli artt. 21 e 28 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione n. 1944 del 04/12/2017 della Giunta regionale dell'Emilia – Romagna è stato pubblicato l'“*Avviso pubblico per la presentazione di progetti volti alla qualificazione e al miglioramento del patrimonio impiantistico regionale. Modalità e criteri per la presentazione delle domande, la concessione dei contributi e l'attuazione dei progetti*”, che disciplina, in attuazione del punto 9 del Programma regionale triennale 2015 – 2017 per l'impiantistica e per gli spazi sportivi, pubblici e di uso pubblico, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 34/2015, la concessione di contributi a sostegno della realizzazione di progetti volti al miglioramento e alla qualificazione del patrimonio impiantistico regionale;
- il bando prevedeva in particolare il requisito della “proprietà pubblica” dei terreni interessati dalla proposta progettuale;
- l'Amministrazione comunale ha partecipato al suddetto bando proponendo la realizzazione di un impianto sportivo polivalente all'aperto sulle aree di proprietà pubblica – ancorché non integralmente del Comune di Cesenatico - ubicate in prossimità del polo scolastico di Villamarina, fra la Strada statale n. 16 “Adriatica” e la Via Litorale Marina, sulla base del progetto definitivo approvato in linea tecnica dalla Giunta comunale con deliberazione n. 40 del 19 febbraio 2018;
- l'area individuata di interesse, dall'Amministrazione comunale, per la realizzazione dell'impianto sportivo in oggetto, di ampiezza complessivamente pari a 95.677 mq, è catastalmente identificata al foglio n. 40, articolata come segue:
- part. nn. 17, 18, 905, 907, 925, 935, 2119, 2121, 2128 di proprietà dell'AUSL Romagna per una superficie complessivamente pari a 36.443 mq;
- part. nn. 20, 943 di proprietà dell'ASP Cesena Valle Savio per una superficie complessivamente pari a 35.975 mq;
- part. n. 933 di proprietà di ANAS per una superficie complessivamente pari a 2.308 mq;
- part. nn. 908, 2129 di proprietà del Comune di Cesenatico per una superficie complessivamente pari a 20.951 mq;

- ferma restando la porzione di proprietà ANAS, di modesta estensione (incidente per il 3%) e sita al margine dell'ambito individuato, è obiettivo dell'Amministrazione comunale ricercare un accordo con gli altri enti interessati al fine di acquisire le aree in oggetto;
- nelle more della formalizzazione di un accordo circa l'acquisizione, da parte del Comune di Cesenatico, delle aree interessate alla realizzazione del suddetto impianto sportivo, si è reso necessario acquisire il consenso alla partecipazione al bando dagli altri Enti proprietari;
- preliminarmente alla partecipazione al bando, è stato sottoscritto in data 16 febbraio 2018 un Protocollo di Intesa fra il Comune di Cesenatico, l'AUSL Romagna e l'ASP Cesena Valle Savio per la definizione delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto sportivo polivalente all'aperto;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1144 del 16 luglio 2018 recante “*Approvazione graduatorie relative all’Avviso pubblico per la presentazione di progetti volti alla qualificazione e al miglioramento del patrimonio impiantistico sportivo regionale approvato con D.G.R. n. 1944/2017*”, come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 1203 del 30 luglio 2018 (e conseguente determinazione del dirigente del Servizio Turismo, Commercio e Sport), al Comune di Cesenatico è stato riconosciuto il contributo massimo erogabile, pari a 499.997,50, corrispondente al 50% della spesa complessiva, convergente ad un quadro economico complessivo pari a 999.995,00 euro, a cui la stessa Amministrazione farà fronte per la quota parte eccedente;
- stante ciò, è stata valutata la possibilità di acquisire le aree individuate dall’Amministrazione comunale come idonee, per contesto e dimensioni, alla localizzazione dell’impianto sportivo in oggetto a mezzo di Accordo di Programma in variante agli strumenti urbanistici comunali da sottoscrivere tra le Parti ai sensi dell’art. 60 della legge regionale n. 24/2017 in applicazione del principio di perequazione urbanistica;

PRECISATO CHE:

- l’Accordo di Programma ha, pertanto, la finalità di definire i termini e le condizioni di acquisizione, da parte del Comune di Cesenatico, delle aree individuate per la realizzazione dell'impianto sportivo prevedendo, nell’ambito di una più ampia operazione di perequazione urbanistica, la cessione di altre aree e/o immobili di proprietà comunale ovvero una diversa possibilità di trasformazione urbanistica di altre aree e/o immobili di proprietà di AUSL Romagna e ASP Valle Savio, naturalmente in coerenza con il sistema della pianificazione sovraordinata e compatibilmente con i principi della sostenibilità;
- la positiva conclusione dell’Accordo di Programma comporterà approvazione di variante alla vigente strumentazione urbanistica (P.R.G.);

VISTO INOLTRE CHE:

- con delibera n. 13 del 07/04/2020 il Consiglio Comunale di Cesenatico ha espresso l’assenso preliminare alla proposta di Accordo di Programma in variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 60, comma 3, della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii., conferendo al Sindaco il mandato per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma in oggetto e di tutti gli atti necessari alla sua attuazione.
- il Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena è stato informato, ai sensi dell’art. 53 dello Statuto provinciale, nella seduta del 7 febbraio 2020, come previsto dal comma 3 dell’art. 60 della L.R. 24/17 e ss.mm.ii., della proposta di Accordo di Programma in variante agli strumenti urbanistici comunali, per le finalità ed i motivi sopra esplicitati;
- con Decreto Presidenziale n. 10446/41 del 15 Maggio 2020 è stata espressa l'intesa sull'Accordo di Programma in oggetto e approvata la Bozza di Accordo preliminare;
- in data 29/07/2020 è stato sottoscritto l'Accordo preliminare da tutti gli Enti coinvolti, Comune,

Provincia, A.USL Romagna e ASP;

- in data 19/08/2020 come da relativa documentazione assunta al prot. prov.le 18394/2020 è stata depositata nel sito informatico comunale ed è stata comunicata e resa disponibile a questa Amministrazione Provinciale in data 18/08/2020, richiedendo, ai fini dell'espressione delle competenze provinciali;

CONSTATATO CHE la proposta presentata al fine dell'Approvazione dell'Accordo di Programma sotteso con effetti di variante urbanistica la quale interessa aree variamente distribuite all'interno del territorio comunale, come di seguito riassunto:

1. Area Villamarina Sud;

L'area, ubicata in località Villamarina, in prossimità del confine con il Comune di Gatteo, è costituita da un lotto di terreno attualmente utilizzato a fini agricoli, con accesso diretto da viale Litorale Marina, nelle vicinanze dello svincolo stradale della S.S.16 Adriatica.

Nel P.R.G. vigente l'area afferisce a zona "G" per attrezzature pubbliche e di interesse generale di cui all'art. 164 delle Norme Tecniche di Attuazione, e nello specifico a zona "G3" - parcheggio pubblico. La variante urbanistica propone di creare in tale area un nuovo Piano Unitario – che prenderà la denominazione di PU/73 – che prevede una quota parte a destinazione residenziale "B1", parte a verde privato "VP", e parte ad attrezzature pubbliche e di interesse generale specificate in verde pubblico "G2" e parcheggio pubblico "G3", secondo quote stabilite con variazione normativa, che si riporta in seguito.

Il mutamento di destinazione verso una vocazione residenziale interessa di fatto un comparto già inserito all'interno del territorio pianificato. Il tessuto urbanistico dell'intorno è costituito da fabbricati prevalentemente residenziali, che si attestano sul lato settentrionale di via Litorale Marina, la quale presenta sul lato nord un percorso ciclopedonale protetto, e su quello che lambisce l'area in esame una porzione di marciapiede già realizzato.

La realizzazione di una fascia di verde privato lungo la strada fungerà da cuscinetto alle future residenze, e l'area a verde pubblico verso la bretella per la Strada Statale oltre a fungere da sistema di mitigazione rispetto alle infrastrutture statali acquista un più grande valore in un eventuale scenario che contempli la valorizzazione della restante porzione di territorio retrostante la S.S.16 a dotazione ecologica, ovvero a parco pubblico.

All'art. 168 bis delle Norme Tecniche di attuazione è stata determinata la consistenza del Progetto Unitario P.U. n. 73 – Via Litorale Marina come di seguito specificato:

- Superficie del comparto (St) mq. 4.900
- Superficie fondiaria (Sf) mq. 2.000
- Destinazione: *residenziale (B1)* (B) mq. 2.000
- Superficie verde privato (VP) mq. 1.000
- Superficie verde pubblico (G2) mq. 900
- Superficie parcheggio pubblico (G3) mq. 1.000

2. Area Ospedale;

L'area oggetto di variante si trova ai margini di un parco pubblico, all'interno di un tessuto prettamente residenziale, a confine con la struttura ospedaliera cittadina.

Il P.R.G. vigente la individua come zona "G" per attrezzature pubbliche e di interesse generale di cui all'art. 164 delle Norme Tecniche di Attuazione, nello specifico suddividendola in zona "G1/b1" – attrezzature sportive, relativa all'impianto della piscina comunale, e in zona "G3" - parcheggi pubblici. Di fatto si tratta di un'area composta da una superficie libera di pertinenza della piscina comunale, utilizzata per attività ludiche occasionali, e da una porzione di un più ampio parcheggio pubblico.

La variante urbanistica, cartografica e non normativa, propone di trasformare tale area in zona "F" per attrezzature pubbliche e di interesse generale di rilievo comunale, e nello specifico in "Fc" - ospedale.

Questa trasformazione prende le mosse dal fatto che la struttura ospedaliera necessita di ulteriori spazi, anche a parcheggio, e che l'accesso ad alcuni servizi sanitari – tra cui Pronto Soccorso e camera mortuaria – avviene già attraverso il parcheggio della piscina, utilizzato oggi dai fruitori dell'impianto sportivo, del parco di Levante, nonché dalle utenze ospedaliere.

D'altra parte l'area a verde sportiva utilizzata solo sporadicamente si dimostra non congrua per allestire attività ludiche data l'adiacenza al nosocomio, e non presenta nemmeno un'ampiezza adeguata per essere attrezzata in tal senso. Le attività sportive connesse alla piscina potrebbero peraltro essere ospitate nell'attiguo Parco urbano di Levante, oppure negli spazi del Ciclodromo in progettazione, alla cui realizzazione è finalizzato l'Accordo di programma di cui sopra.

Quest'area per natura potrebbe essere adatta anche per ricollocare i servizi sanitari ora stanziati in Largo San Giacomo, in centro storico, area di cui seguirà specifico approfondimento.

3. Area Bagnarola;

L'area in esame, situata in località Bagnarola, è costituita da un terreno, che il P.R.G. destina ad attrezzature pubbliche e di interesse generale di quartiere e di insediamento, nel dettaglio "G2"- verde pubblico, ma che da decenni è coltivato a seminativo.

La variante prospetta la creazione di un Piano Unitario – che prenderà la denominazione di PU/72 – il quale prevede una quota parte a destinazione residenziale "B1", e parte ad attrezzature pubbliche e di interesse generale suddivise in verde pubblico "G2" e parcheggio pubblico "G3", secondo le quote riportate nello stralcio delle N.T.A. riportate di seguito.

La trasformazione in senso residenziale interessa un comparto già inserito all'interno del tessuto pianificato. L'intorno è costituito da fabbricati prevalentemente residenziali di recente costruzione.

Il nuovo Piano Unitario rispetta in parte le attuali previsioni tramite la realizzazione di una fascia di verde pubblico, mentre con la porzione a residenziale e parcheggio pubblico si darà continuità alla trama urbanistica disposta lungo la via pubblica.

All'art. 168 bis delle Norme Tecniche di attuazione è stata determinata la consistenza del Progetto Unitario P.U. n. 72 – Via Balitrona come di seguito specificato:

- Superficie del comparto (St) mq. 4.100
- Superficie fondiaria (Sf) mq. 2.500
- Destinazione: *residenziale (B1)* (B) mq. 2.500
- Superficie verde pubblico (G2) mq. 1.000
- Superficie parcheggio pubblico (G3) mq. 600

4. Immobile in Largo San Giacomo.

La variante, che si applicherà solo a livello cartografico alla tavola "*D.1.2 Individuazione delle attrezzature all'interno del Centro Storico*" del P.S.C., senza modificazioni normative, riguarda un immobile sede del distretto socio-sanitario di Cesenatico posto in Largo San Giacomo, all'interno del centro storico.

L'immobile è costituito da un fabbricato direttamente affacciato sul parcheggio pubblico di Largo San Giacomo, e dalla relativa area di pertinenza, e si trova collocato tra edifici abitativi.

La variante intende modificare la destinazione a servizio sanitario dell'immobile in destinazione residenziale, in linea con la vocazione del centro storico. Di fatto i servizi sanitari, rimossi dal tessuto del centro storico, vengono più che potenziati, dalla variante, all'interno del territorio comunale attraverso la collocazione di una superficie destinata ad attrezzature ospedaliere per oltre 5.000 mq, in posizione più congrua, in ampliamento del nosocomio, così come si è descritto nell'approfondimento relativo all'Area 2.

Contenuti del Rapporto ambientale

Il Rapporto Ambientale ha provveduto a valutare la sostenibilità attraverso l'analisi dello stato di fatto del contesto ambientale. Precisando che la variante non interessa vincoli ambientali, territoriali e paesaggistici ivi definiti, e non contrasta con gli obiettivi e gli indirizzi della pianificazione

regolamentare, il Rapporto Ambientale ha valutato i possibili effetti delle scelte pianificatorie su una serie di matrici ambientali come di seguito sintetizzate:

- Qualità dell'aria: le azioni di variante non incideranno in modo sensibile sulla qualità dell'aria, in quanto l'aumento di traffico veicolare che potrà derivarne sarà di tipo locale e modesto, e le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti derivanti da nuovi insediamenti abitativi saranno ridotte al minimo grazie al ricorso alle più idonee soluzioni impiantistiche e tecnologiche.

- Tutela della risorsa idrica e sicurezza idrogeologica: la variante urbanistica determinerà effetti sull'invarianza e la permeabilità dei suoli, che potranno comunque essere riequilibrate e controllate attraverso idonee opere di regimentazione delle acque.

- Bilancio Energetico e clima: gli aumenti dei consumi derivanti dalle nuove previsioni insediative potranno essere mitigati grazie all'adozione di impianti improntati al più alto grado di sostenibilità, efficienza energetica e al ricorso a fonti di energia rinnovabili, così da determinare un basso impatto ambientale.

- Suolo e sottosuolo: si ritiene che le modifiche urbanistiche possano comportare modifiche alle condizioni geomorfologiche dei suoli in quelle aree che, pur facendo parte del territorio pianificato, non sono ancora edificate e urbanizzate, per le quali la variante prevede nuovi insediamenti, vale a dire le aree 1-Villamarina Sud e 3-Bagnarola. Inoltre occorre verificare la compatibilità degli scenari di pericolosità locale con approfondimenti di micro zonazione sismica di III livello per l'area 2-Ospedale. Pertanto per dette aree si reputa necessario un parere ulteriore rispetto a quello già rilasciato sullo strumento urbanistico vigente.

- Rumore: la variante urbanistica non comporta peggioramenti rispetto alle previsioni del Piano di classificazione Acustica comunale.

- Inquinamento elettromagnetico: le aree in esame non sono interessate dall'attraversamento di elettrodotti ad alta o media tensione, pertanto la variante urbanistica non provoca effetti in relazione all'inquinamento magnetico.

- Rete ecologica - Sistema paesaggistico-ambientale - Ecosistemi: l'area non presenta emergenze naturali ed ambientali di pregio. Non verranno prodotte interferenze con i sistemi paesaggistici, pertanto non sarà necessario adottare misure compensative o mitigative di sorta.

- Accessibilità e mobilità: la viabilità esistente risulta già idonea a garantire facile accesso alle aree prese in esame. Non sono previsti implementi significativi di traffico veicolare. La variante urbanistica tramite la formazione dei due nuovi piani unitari nelle località di Villalta e Bagnarola apporta un potenziamento delle dotazioni in termini di percorsi pedonali protetti.

Le risultanze di questa analisi indicano che le scelte pianificatorie attinenti i processi di trasformazione del territorio propongono complessivamente un bilancio positivo, comportando sotto taluni aspetti dei miglioramenti, e che i bassi impatti negativi che potrebbero verificarsi sono comunque compensabili mettendo in atto misure opportune mitigatorie.

ACQUISITI AGLI ATTI:

- il parere rilasciato dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna acquisita al prot. prov.le n. 25221 del 10/11/2020;

- la copia dell'avviso di deposito del progetto, pubblicato sul BURERT del 19/08/2020, valido anche ai fini della procedura di valutazione ambientale;

- la dichiarazione del comune che durante il periodo di deposito e pubblicazione dell'Accordo di Programma non sono pervenute osservazioni sullo stesso (prot. n. 25993 del 17/11/2020).

RICHIAMATO QUANTO SEGUE IN MERITO ALLE COMPETENZE PROVINCIALI:

- ai sensi del comma 3 art. 19 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii., la provincia individuata quale autorità competente per la valutazione ambientale, è chiamata ad esprimere il proprio parere motivato sulla sostenibilità ambientale e territoriale relativamente agli effetti di variante urbanistica;

- ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, la Provincia esprime, nell'ambito del procedimento di variazione della strumentazione urbanistica comunale, il "parere geologico" sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 03/02/2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1322 del 22/12/1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21/12/2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17/03/2003 n. 350 e successive Varianti ed il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia - Conca (Autorità ora confluite nell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po);
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia- Romagna con deliberazione n. 115 del 11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia- Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19/07/2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30/07/2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19/02/2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24/09/2007;

Vista inoltre:

- la Variante al PIAE approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112576/103 del 19/12/2014;
- la Variante al PTCP predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii. e approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 103517/57 del 10/12/2015;

Visto infine:

- la L.R. 24/2017 "*Disciplina Regionale sulla Tutela e l'Uso del Territorio*";
- la Circolare Regionale prot PG/2018/179478 del 14/03/2018 recante "*Nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017) – Prime indicazioni applicative per i Comuni, le Unioni e gli enti territoriali*";
- D.G.R. 22/11/2019 n. 2134 - "Atto di Coordinamento Tecnico " Specifiche tecniche degli elaborati di piano predisposti in formato digitale" (articolo 49 , L.R. 24/2017);

- D.G.R. 22/11/2019 n. 2135 - “Atto di Coordinamento Tecnico “ Strategia per la qualità urbana ed ecologica-ambientale e territoriale del Piano Urbanistico Generale” (articolo 49 , L.R. 24/2017);

CONSIDERATO

A) Espressione del parere motivato ai sensi del primo comma dell'art. 15 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come disposto dall'art. 19 comma 3 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii.;

Preso atto della valenza urbanistica della VAS e di tutti gli elementi descritti nel Rapporto ambientale;

Dato atto che, come dichiarato dall'Amministrazione Comunale, a seguito del deposito e della pubblicazione degli Elaborati costituenti l'Accordo di Programma non sono pervenute osservazioni sullo stesso;

Preso atto del parere favorevole espresso da Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) relativo unicamente alla sostenibilità ambientale delle previsioni dello strumento urbanistico in esame;

Considerato inoltre che va perseguito un adeguato rispetto dei criteri di sostenibilità e degli obiettivi prestazionali per una gestione del territorio che colleghi le trasformazioni urbanistiche ad affermati principi di sicurezza e tutela della qualità ambientale-territoriale, ravvisando rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente, **si esprime PARERE MOTIVATO positivo relativamente all'Accordo di Programma in variante agli strumenti di pianificazione del Comune di Cesenatico, alle seguenti condizione volte al raggiungimento di una maggiore sostenibilità delle trasformazioni urbanistiche:**

A.1 P.U. n. 73 – Via Litorale Marina si ritiene necessario che l'Amministrazione Comunale garantisca l'edificazione residenziale al di fuori della fascia di rispetto stradale della via Litorale marina come rappresentata negli elaborati di P.R.G..

A.2 Nonostante l'inserimento dei nuovi Insediamenti (progetto Unitario 72 e 73) insistano su aree che non presentano particolari rilevanze paesaggistiche, si ritiene che la connotazione di cintura urbana delle stesse, necessiti di particolari accorgimenti, pertanto **si invita l'Amministrazione comunale ad assumere nei P.U. n. 72 – Via Balitrona e P.U. n. 73 – Via Litorale Marina le seguenti ulteriori misure di sostenibilità:**

- **utilizzo quanto più possibile di materiali permeabili sia nei percorsi veicolari che nei parcheggi pubblici e pertinenziali;**
- **la piantumazione di alberi lungo tutti i parcheggi sia pubblici che pertinenziali, in modo da garantire un efficace ombreggiamento di tutti i posti auto;**
- **la piantumazione di alberature lungo i confini delle aree tale da consentire la formazione di una quinta arborea, con valenza di mitigazione ambientale e di paesaggio naturale;**
- **garantire un efficace laminazione delle acque meteoriche;**

Infine :

A.3 In adempimento al punto 2. della D.G.R. 2134 del 22/11/2019, è necessario che l'Amministrazione comunale, provveda alla trasmissione di tutti gli elementi costitutivi l'Accordo di Programma in formato digitale al Sistema di conservazione del Polo archivistico regionale dell'Emilia-Romagna:

B) Inquadramento geologico ed espressione parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex art. 13 della L. 64/1974).

Posto che sull'area dove è prevista la realizzazione del Velodromo questo Servizio ha già espresso il proprio parere di competenza nell'ambito dell'apposita Variante comunale ex art. 53, le principali

novità introdotte dal presente Accordo riguardano i due nuovi PU e l'ampliamento dell'esistente ospedale.

PU72 Bagnarola e PU73 Villamarina Sud: pur distanti tra loro alcuni chilometri (l'area di Villamarina è ubicata immediatamente a monte della vecchia SS Adriatica, ad una quota di circa 2 m.slm, mentre quella di Bagnarola si trova in zona di bassa pianura, ad una quota di circa 13 m.slm), le due aree presentano lineamenti geologici e morfologici simili e tipiche della bassa pianura forlivese.

Le prove geognostiche effettuate (prove CPT) hanno rilevato la presenza esclusiva di sedimenti a tessitura fine argilloso limosa, tipica dei depositi di piana inondabile all'interno di un ambiente di piana alluvionale.

In materia di prevenzione sismica, vengono riportate le tavole di MZS comunale. Le aree si trovano al di fuori della fascia litoranea dove sono presenti le sabbie oloceniche a rischio di liquefazione, come confermato dalle prove in sito. Le caratteristiche stratigrafiche dei terreni, con l'assenza di strati sabbiosi, permettono quindi di escludere il rischio di liquefazione in caso di terremoto. Il FA della PGA indicato nelle tavole di MZS è pari a 2,5.

In relazione al rischio idrogeologico, le aree sono zonizzate come "Area di potenziale allagamento", con un tirante idrico fino a 50 cm, nelle tavole del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'ex Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, e pertanto soggette ai disposti di cui all'art. 6 delle NTA.

Date le litologie rilevate dalle indagini eseguite, per l'esecuzione del PU dovranno essere attentamente valutate le caratteristiche geotecniche dei suoli e la pressione da applicare ai terreni di fondazione, per ridurre i cedimenti assoluti e differenziali entro i limiti assorbibili dalle strutture.

Ospedale: per la pianificazione dell'ampliamento dell'esistente ospedale, come previsto dalla normativa vigente, è stata effettuata un'analisi di risposta sismica locale di c.d. III livello.

Oltre ad essere un'opera di rilevante interesse pubblico, l'area è interessata dai depositi sedimentari di litorale, fortemente rimaneggiati e di natura prevalentemente sabbiosa, frutto di varie trasgressioni marine e storicamente a rischio di liquefazione. Tali sabbie sono state rilevate fino alla profondità di circa 7 metri, seguite dai sedimenti coesivi di origine continentale fluviale.

Il rilievo di microtremiti, elaborati con tecnica HVSR, non ha evidenziato la presenza di importanti contrasti di impedenza nel sottosuolo ed ha permesso, unitamente alle prove geotecniche e geofisiche effettuate, di ricavare un profilo sismico di riferimento per l'analisi di III livello, con una Vs30 stimata intorno a 270 m/s.

L'elaborazione dei dati mostra uno spettro di risposta normalizzato atteso inferiore a quello previsto per i suoli C ed un Fattore di Amplificazione della PGA compreso tra 1,2 e 1,4, in linea con quelli previsti dalla normativa regionale. Il valore dell'indice del potenziale di liquefazione risulta inferiore a 5, indicando un rischio Moderato, con un possibile valore di cedimento indotto inferiore a 6 cm. La relazione geologica non fornisce prescrizioni per le fasi successive.

Tale rischio dovrà essere ridotto in fase esecutiva, impostando le fondazioni al di sotto dello strato liquefacibile, o utilizzando metodi di miglioramento della struttura delle sabbie.

Il Servizio scrivente, sulla base dei dati contenuti nella "Relazione geologica e sismica", con integrazione a firma dei Dott. Geoll. Francesco Valle e Mario Casadio, **esprime parere favorevole nei confronti del procedimento in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le seguenti prescrizioni:**

Ampliamento ospedale

B.1 Per ridurre il rischio di liquefazione, dovranno essere adottate tecniche preventive di miglioramento delle caratteristiche delle sabbie (es. vibro flottazione), di cui dovrà essere valutata l'efficacia con apposite prove post-trattamento. In alternativa dovranno essere adottate fondazioni profonde che trasferiscano il carico al di sotto dello strato potenzialmente liquefacibile;

PU72 e PU73

B.2 Nello studio per la fase di PUA, dovrà essere effettuata un'analisi preliminare dei parametri

geo-tecnici dei terreni di fondazione e sarà attentamente valutata la pressione di esercizio da adottare, al fine di ridurre i cedimenti assoluti e differenziali entro limiti assorbibili dalle strutture.

DATO ATTO INFINE che questa Provincia provvederà ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. a rendere pubblico il risultato della procedura accompagnato dagli elaborati di cui all'art. 12 comma 3 del suddetto Decreto Legislativo.

PRESO ATTO CHE nell'attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al responsabile del procedimento, altri componenti del Servizio al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO CHE sono state acquisite agli atti le dichiarazioni sottoscritte dal Geologo Dott. Stefano Quagliere, dal responsabile del procedimento Arch. Alessandra Guidazzi e dai Dirigenti del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale Arch. Alessandro Costa e del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti Dott. Mauro Maredi, dalle quali risulta l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 21-quater della L. n. 241/1990;

DATO ATTO CHE, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Tecnico, Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti, in merito alla regolarità contabile;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di Cesenatico di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

Tutto ciò premesso;

DECRETA

1. Di esprimere, in relazione al procedimento di “Accordo di programma in variante agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'art. 60 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii. per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente all'aperto in località Villamarina e altre opere pubbliche” parere motivato positivo, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., come disposto dall'art. 19 comma 3 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii., relativamente agli effetti di variante urbanistica del Comune di Cesenatico, alle condizioni espresse ai punti da A.1 a A.3 nella parte narrativa alla sezione A) del presente atto”;

2. Di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 in relazione alla compatibilità delle previsioni della variante urbanistica con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio,

parere favorevole con le prescrizioni di cui ai punti da B.1 e B.2, contenute ed illustrate nella parte narrativa alla sezione B) del presente atto;

3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Cesenatico ed al Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale di questa Amministrazione provinciale per il seguito di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Protocollo n. 163

del 07/01/2021)

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Lì, 14/1/21

IL DIRIGENTE

X (Arch. Alessandro Costa)
Dott. MAURO MAREDI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Mauro Maredi - Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

☐ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Lì,

IL DIRIGENTE

(Dr. Mauro Maredi)

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 14/1/21

IL DIRIGENTE

(Dr. Mauro Maredi)

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

FRATTO GABRIELE ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE

GUIDA ENNIO